



# Comune di Limana

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 61 del 30/12/2024

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Partecipano alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	TALO MICHELE	Sindaco	X	
2	PIOL ROBERTO	Consigliere	X	
3	TROIAN MATTEO	Consigliere	X	
4	DALLA CORT STEFANIA	Consigliere	X	
5	FIABANE ALESSANDRA	Consigliere		G
6	DE TOFFOL LUCA	Consigliere	X	
7	CICONTE MARIA	Consigliere	X	
8	DA CORTE MAURO	Consigliere	X	
9	SPONGA PRISCA	Consigliere	X	
10	DE ZANET MILENA	Consigliere	X	
11	SOLAGNA UNA	Consigliere	X	
12	SEGAT ALEX	Consigliere	X	
13	PICINOTTI MARTA	Consigliere	X	

Presenti: 12

Presiede il Sindaco sig. Michele Talò.

Partecipa il Segretario Comunale: Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Mara Luigia Tormen.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.



# Comune di Limana

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2025.

Il Sindaco espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art. 36, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 24.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2024 – 2029;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 27/11/2024, di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 27/11/2024, di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2025-2027;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO il regolamento comunale IMU vigente approvato con deliberazione n. 19 del 12/07/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;



# Comune di Limana

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa quale allegato sub A;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO di mantenere invariate le aliquote vigenti, come riportate nell'allegato su A alla presente deliberazione;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

CON VOTI espressi in forma palese: favorevoli n. 12, contrari n. =, astenuti n.=



# Comune di Limana

## DELIBERA

1. di APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
2. di DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
3. di PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese con esito favorevoli n. 12, astenuti n. =, contrari n. = la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4<sup>a</sup> comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di assumere i provvedimenti conseguenti.



# Comune di Limana

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Michele Talo

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale  
Fabrizio Florida

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,109%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,109%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	1%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

